

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto il 29 gennaio 2026

PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
3. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
4. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 1 - Formazione degli alunni e libertà di insegnamento

- Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- Il presente Regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
- Sono previsti documenti aggiuntivi per regolamentare singoli aspetti di rilevanza interna all'Istituto. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.
- La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della

Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

- Nel rispetto della Costituzione e delle norme vigenti, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita e la piena formazione degli alunni, di cui devono essere rispettati la coscienza morale e civile e il diritto alla formazione.

Art. 2 - Patto Educativo di Corresponsabilità

1. Ai sensi dell'art 3 del D.P.R. n. 235/2007 è prevista la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Liceo, studenti e famiglie.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il "Patto educativo di corresponsabilità, previsto e disciplinato dall'art. 5bis del P.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249 (modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007, n° 23, art. 3), "è finalizzato a stabilire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie ed è sottoscritto sia dai genitori che dagli studenti".

L'Istituzione scolastica ha il diritto	L'Istituzione scolastica ha il dovere
1. di essere riconosciuta come istituzione educativa pubblica; 2. di esercitare la libertà di insegnamento (secondo quanto stabilisce l'art. 33 della Costituzione); 3. di elaborare la propria offerta formativa (secondo quanto previsto dal D.P.R. 275/99), compiendo le scelte metodologiche e strategiche che considera più efficaci, nel rispetto degli studenti e delle famiglie; 4. di pretendere il rispetto delle competenze professionali del personale scolastico.	1. di impegnarsi a creare le condizioni per un clima collaborativo (secondo uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione), una didattica di qualità, e un ambiente idoneo alla crescita integrale della persona; 2. di favorire il processo di formazione degli studenti, offrendo a ciascuno uguali opportunità di riuscita, anche attivando opportune strategie didattiche; 3. di promuovere la cultura della legalità come forma di rispetto della persona umana e della convivenza sociale, garantendo il rispetto delle regole scolastiche e il diritto allo studio di ciascuno studente; 4. di collaborare con le famiglie per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza. 5. promuovere il talento e l'eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza; 6. di realizzare l'innovazione metodologica, impegnandosi nella ricerca di strategie
I Docenti I Docenti contribuiscono, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le loro risorse personali, alla formazione globale dello studente. Il docente ha diritto al rispetto della propria figura e della propria funzione. Il docente ha diritto all'attenzione ed all'osservanza delle consegne impartite.	
Il Personale non docente L'apporto del personale non docente è di rilevante importanza nel percorso formativo degli alunni in	

quanto, grazie al suo operato, se efficiente, possono essere realizzate e facilitate pratiche burocratiche necessarie al buon funzionamento del sistema scolastico, può essere assicurata una vigilanza più attenta ed una più efficace organizzazione del lavoro quotidiano. Il Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico svolge il delicato compito di armonizzare e rendere attuabili le proposte e sollecitazioni che provengono dall'esterno e dall'interno, vigilare affinché le attività didattiche si svolgano in modo sereno e costruttivo.	operative e di modalità comunicative sempre più aderenti alle esigenze delle classi e dei singoli studenti. I Docenti si impegnano a: 1. rispettare le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che l'educazione si insegna prima di tutto con l'esempio; 2. agire in sintonia con le decisioni degli organi collegiali; 3. essere precisi nell'orario, puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle programmazioni, dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 4. essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore; 5. informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, e delle modalità di attuazione; 6. esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio; 7. somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 8. comunicare a studenti e genitori con chiarezza e nei tempi previsti i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 9. rispettare il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni; lavorare in modo collegiale, con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti.
	Il Personale ATA si impegna a: 1. essere puntuale ed a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 2. segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza; 4. favorire un rapporto di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti) mantenendo il dovuto contegno che si addice al proprio ruolo ed alla propria professionalità. Il Dirigente Scolastico si impegna a: 1. garantire l'organizzazione del servizio, al fine di favorire l'attuazione dell'Offerta formativa; 2. Attivare processi utili e di collaborazione, ma sempre in difesa dei diritti del minore nei rapporti con gli altri enti 3. favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 4. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

Lo studente ha il diritto 1. di accedere all'istruzione e alla formazione e di essere accompagnato con continuità nel percorso di apprendimento, senza condizionamenti sociali, ideologici e religiosi; 2. di crescere in un ambiente formativo sereno e rispettoso del suo essere persona in formazione, vedendo realizzati, nella pratica didattica e nel clima di relazione, i principi espressi nello "Statuto degli studenti e delle studentesse"; 3. di essere costantemente informato sugli obiettivi e sugli esiti del suo percorso scolastico nelle varie fasi in cui esso si articola, e al tempo stesso di essere garantito della riservatezza nel trattamento dei dati personali; 4. di essere rappresentato negli organismi di partecipazione espressi dalla scuola.	Lo studente si impegna a: 1. frequentare con regolarità le attività scolastiche, assolvere assiduamente gli impegni scolastici e comunicare regolarmente alla famiglia gli esiti del profitto scolastico; 2. concorrere con impegno al raggiungimento del proprio successo formativo, assolvendo all'obbligo di istruzione a 16 anni e di formazione a 18 anni; 3. a rispettare, in ogni luogo ove si svolgano attività di carattere educativo e didattico, le norme fondamentali della convivenza sociale, la funzione educativa del personale scolastico, il diritto allo studio di ciascun altro studente, quanto previsto dal Regolamento di Istituto e i doveri espressi nello "Statuto degli studenti e delle studentesse", evitando qualsiasi forma di prevaricazione, anche per via telematica (cyberbullismo); 4. preservare l'integrità, la pulizia e il decoro degli ambienti in cui hanno luogo le attività scolastiche e l'efficienza degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle stesse;
	5. non usare durante lo svolgimento delle attività didattiche il telefono cellulare e a non utilizzare qualsiasi altro dispositivo elettronico se non autorizzato dal docente. L'utilizzo di tali dispositivi è possibile se le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell'ambito dell'attività didattica. Le comunicazioni degli studenti dettate da particolari motivi di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della scuola; 6. non scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche in modo autonomo. L'utilizzo di tali dispositivi e' possibile se le attività sono state autorizzate dal D.S. o da un docente nell'ambito dell'attività didattica; 7. riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà 8. rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi ed i locali scolastici come prescritto dalla legge; 9. partecipare attivamente ai momenti a lui riservati della vita scolastica, attraverso i propri rappresentanti nei diversi organismi collegiali
La famiglia ha il diritto 1. di essere riconosciuta dalla scuola come interlocutrice privilegiata, in qualità di prima responsabile dell'educazione dei figli; 2. di essere chiaramente informata sul percorso formativo dello studente; 3. di essere rappresentata negli organismi di partecipazione espressi dalla scuola; 4. di essere informata sulle scelte strategiche di tipo educativo e organizzativo della scuola.	1. La famiglia si impegna a: 2. seguire con attenzione il processo evolutivo dell'adolescente; 3. valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 4. controllare la regolare frequenza dello studente e la puntualità nel rispetto degli impegni di studio;

	5. collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli; 6. giustificare correttamente e con adeguate motivazioni o certificati i propri figli; 7. promuovere un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 8. sollecitare i propri figli al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti scolastici ed a risarcire eventuali danni accertati; 9. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all'interno del Regolamento d'Istituto; 10. sollecitare i propri figli ad assumere un atteggiamento ed un linguaggio sempre corretto e rispettoso; ad indossare un abbigliamento consono e rispettare il divieto assoluto di fumo in istituto e nelle adiacenze e il divieto dell'uso di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche per iniziative personali non autorizzati dai docenti o dal D.S.; 11. partecipare attivamente ai momenti ad essa riservati della vita scolastica, attraverso i propri rappresentanti nei diversi organismi collegiali, o attraverso il dialogo diretto con i docenti del Consiglio di classe nei colloqui riguardanti le valutazioni del profitto scolastico.
IN MERITO ALL'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL'AMBITO SCOLASTICO:	
	L'Istituzione scolastica si impegna a: 1. Adottare un approccio responsabile e conforme alla normativa nell'introduzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale, nel rispetto del Regolamento europeo (AI Act), del GDPR e delle linee guida nazionali ed europee. 2. Garantire la massima protezione dei dati personali degli studenti e del personale, implementando misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire il trattamento non autorizzato di informazioni sensibili. 3. Utilizzare gli strumenti di IA esclusivamente per: - La produzione autonoma di materiali didattici e formativi da parte dei docenti. - Rendere più efficienti i procedimenti amministrativi. - Attività di supporto all'innovazione didattica che non comportino valutazione automatizzata. - Finalità didattiche che mantengano sempre la supervisione e responsabilità umana 4. Non utilizzare sistemi di IA per:

	- Valutazione automatizzata degli studenti senza supervisione docente - Monitoraggio comportamentale o profilazione degli studenti - Identificazione biometrica o riconoscimento delle emozioni - Decisioni automatizzate che incidano sui percorsi formativi individuali. 5. Fornire formazione specialistica ai docenti sull'uso etico, responsabile e didatticamente efficace degli strumenti di IA, includendo aspetti normativi, tecnici e metodologici. 6. Promuovere l'alfabetizzazione digitale e l'AI literacy degli studenti attraverso percorsi formativi specifici sulla cittadinanza digitale e l'uso consapevole delle tecnologie emergenti. 7. Garantire trasparenza nelle comunicazioni alle famiglie riguardo alle modalità di utilizzo dell'IA nella scuola e sui diritti in materia di protezione dei dati. La famiglia si impegna a: 1. Conoscere e supportare le policy dell'Istituto relative all'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale e della tecnologia in generale. 2. Sensibilizzare il proprio figlio/la propria figlia sui rischi e le opportunità dell'IA, promuovendo un uso critico e consapevole di questi strumenti. 3. Collaborare nel processo educativo relativo alla cittadinanza digitale, rinforzando a casa i principi di uso etico delle tecnologie appresi a scuola. 4. Vigilare sull'utilizzo responsabile che il proprio figlio/la propria figlia fa degli strumenti digitali e di IA al di fuori dell'ambiente scolastico. 5. Dialogare costantemente con i propri figli sui temi della privacy digitale, della protezione dei dati personali e dell'importanza dell'onestà intellettuale. 6. Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problematiche o usi impropri degli strumenti di IA di cui viene a conoscenza. 7. Partecipare attivamente alle iniziative formative e informative organizzate dalla scuola su temi legati all'innovazione tecnologica e all'IA. La studentessa/Lo studente si impegna a: 1. Conoscere e rispettare rigorosamente le normative dell'Istituto e la legislazione vigente (GDPR, AI Act) in materia di uso dell'IA e protezione dei dati. 2. Utilizzare l'IA in modo etico e trasparente dichiarando sempre quando e come sono stati utilizzati gli strumenti di intelligenza artificiale per
--	--

	supportare il proprio lavoro scolastico. - Non utilizzare strumenti di IA per svolgere autonomamente compiti, elaborati, tesine o altre attività oggetto di valutazione, salvo specifica autorizzazione del docente. - Proteggere rigorosamente i dati personali impegnandosi a: - Non inserire mai informazioni personali proprie o altrui negli strumenti di IA - Non condividere foto, video, documenti o altre informazioni che possano identificare - Non utilizzare l'IA per trattare dati sensibili relativi a salute, orientamenti personali, situazioni familiari - Proteggere la privacy dei compagni, docenti e di tutto il personale scolastico - Sviluppare competenze di cittadinanza digitale assumendo un ruolo attivo nella propria formazione sull'uso responsabile delle tecnologie emergenti. - Mantenere sempre la propria autonomia critica utilizzando l'IA come strumento di supporto e non di sostituzione del proprio pensiero e delle proprie competenze. - Verificare sempre l'accuratezza delle informazioni fornite dall'IA, consapevole dei limiti e dei possibili errori di questi sistemi. - Rispettare la proprietà intellettuale citando correttamente le fonti e non presentando come propri contenuti generati interamente dall'IA. - Segnalare tempestivamente ai docenti eventuali malfunzionamenti, errori o problematiche etiche riscontrate nell'uso degli strumenti di IA. - Contribuire attivamente al dibattito educativo sull'IA, condividendo riflessioni, dubbi e proposte per un uso sempre più consapevole e responsabile. - Accettare le responsabilità derivanti dall'uso non conforme degli strumenti di IA, comprendendo che le violazioni possono avere conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, implicazioni legali. - Comprendere che l'IA è uno strumento complementare all'apprendimento umano, che non può sostituire lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e delle competenze relazionali fondamentali per la crescita personale e professionale. Aggiornamento normativo: Le presenti disposizioni potranno essere aggiornate in base all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo e alle linee guida ministeriali
--	---

	che verranno emanate.
--	-----------------------

Art. 3 - COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA

1. I rapporti di collegamento e di comunicazione con le famiglie sono tenuti in tutte le classi per mezzo
 - a. del registro elettronico, che i genitori sono tenuti a consultare quotidianamente;
 - b. dei colloqui delle famiglie con i docenti, durante l'ora di ricevimento o in occasione dei ricevimenti generali pomeridiani.

REGOLAMENTO NORME PER LE ENTRATE, LE USCITE ANTICIPATE, LE ASSENZE

Si comunicano di seguito le norme del Regolamento di Istituto relative all'entrata a scuola, ai ritardi, alle uscite anticipate e alle giustificazioni.

Art. 4 - INGRESSO A SCUOLA

Gli studenti, siano essi maggiorenni o minorenni, una volta che siano entrati in Istituto, non possono allontanarsi o uscire dai locali dello stesso per tutta la durata delle lezioni.

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella (ore 7:45).
2. Prima del suono della prima campanella gli studenti non possono accedere alle aule.
3. Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni (ore 7:50).
4. La vigilanza e la responsabilità circa l'incolumità degli studenti entrati in aula spetta ai docenti a partire dai cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse.
5. Prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni la responsabilità è in ogni evenienza della famiglia o dello studente maggiorenne.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ORARIO DI LEZIONE

Se l'orario (in particolare quello in entrata e in uscita) subisce modifiche temporanee dovute all'assenza di un docente, le indicazioni in merito sono comunicate ad allievi e genitori tramite comunicazione interna sul registro elettronico. È preciso dovere dei genitori consultare assiduamente il portale il registro elettronico e la bacheca per tenersi aggiornati riguardo alle comunicazioni della scuola.

Art. 6 - RITARDI/ USCITE ANTICIPATE

1. I ritardi sono considerati situazioni eccezionali e rappresentano una deroga al normale obbligo di frequenza, per tali motivi devono essere limitati e rispondere a situazioni di reali necessità e/o connessi a contingenze eccezionali.
2. Si richiama con forza come l'assiduità scolastica sia un caposaldo dell'andamento didattico disciplinare e un obbligo irrinunciabile dello studente, così come un dovere dei genitori la responsabilizzazione e la sorveglianza in merito. Sarà cura del coordinatore e del consiglio di classe, nelle occasioni dedicate e ogni qualvolta lo ritenga necessario, richiedere l'intervento della Dirigenza, comunicare con la famiglia, valutare l'entità di ogni tipo di ritardo, delle assenze e delle uscite anticipate, che potrà incidere sul voto di condotta.
3. Lo studente che giunge in classe con un ritardo entro quindici minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni (ordinario o diversamente autorizzato), sarà ammesso in classe dal docente in orario di servizio. Il ritardo è annotato dall'insegnante sul registro di classe e con nota generica e deve essere giustificato entro il giorno seguente.
4. Gli studenti che arrivano alla prima ora con oltre 15' di ritardo, sono ammessi in classe dal docente solo nell'ora successiva. Il ritardo è annotato dall'insegnante in servizio sul registro di classe e con nota generica e deve essere giustificato entro il giorno seguente. Lo studente in attesa di essere ammesso in classe resta nei luoghi appositamente individuati: nel plesso di P.zza A. Garibaldi nella zona antistante la biblioteca, nel plesso di via Nino Bixio nell'aula B010. I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza di tali studenti.

5. Salvo casi eccezionali, adeguatamente documentati, da concordare con almeno un giorno di anticipo con il Dirigente scolastico o con un suo delegato, gli studenti non potranno essere autorizzati ad entrare a scuola dopo le ore 8:50. Per motivi organizzativi, tutte le domande di entrata posticipata devono pervenire con un congruo anticipo, tassativamente non oltre le ore 12:00 del giorno precedente la richiesta, inviando una mail all'Ufficio alunni: rapc01000l@istruzioneer.it
6. Le richieste pervenute oltre i termini di cui al punto 5 non saranno autorizzate.
7. Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata, per imprevisti motivi dovuti a ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, sono autorizzati ad entrare immediatamente in classe, previa compilazione dell'apposito registro presente in portineria.
8. Le uscite anticipate saranno concesse solo per motivi di assoluta necessità. Non saranno concesse uscite che non corrispondano alla scansione oraria delle lezioni.
9. Per ragioni di sicurezza è fatto divieto di uscire durante l'intervallo delle lezioni (9.50-10.05; 11.50-12.05)
10. Per motivi organizzativi, le domande di uscita anticipata devono pervenire con un congruo anticipo, tassativamente non oltre le ore 12:00 del giorno precedente la richiesta inviando una mail all'Ufficio alunni: rapc01000l@istruzioneer.it
11. Le richieste pervenute oltre i termini di cui al punto 10 non saranno autorizzate.
12. Non saranno autorizzate uscite anticipate prima della fine della quarta ora di lezione (12:05) salvo casi eccezionali (motivi di salute o visite mediche), ma mai prima delle ore 10.50.
13. Sono ammesse entrate in ritardo e uscite anticipate nel numero complessivo di non più di quattro per ciascun periodo valutativo. Dal novero sono esclusi i ritardi e le uscite anticipate motivati per ragioni mediche. Il superamento del tetto di otto richieste di permesso sarà tenuto in considerazione in sede di scrutinio, nell'ambito dell'attribuzione del voto di condotta. Resta salva la facoltà del D. S. o suoi collaboratori di consentire deroghe con carattere di eccezionalità. Ogni altra modalità in materia sarà vagliata esclusivamente dal D.S. e dai suoi Collaboratori.
14. **Studenti maggiorenni** - Il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (*art. 30 della Costituzione, artt. 147, 148 e 155, comma 4 del codice civile, art. 6 della legge 1/12/1970 n. 188*) ha portato la giurisprudenza ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente, non per sua colpa, dai genitori, a quella del figlio minore. Da questo la giurisprudenza fa discendere, in capo ai genitori, un obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero il figlio stesso sia in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'ideale attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività. Gli studenti maggiorenni **potranno pertanto giustificare autonomamente assenze/ritardi/uscite anticipate e uscire anticipatamente anche non accompagnati da un genitore; si precisa comunque che in caso di uscita improvvisa per motivi di salute sarà necessaria la presenza di un genitore o delegato per poter lasciare l'edificio scolastico**. I genitori degli studenti maggiorenni continueranno a ricevere le comunicazioni della scuola, a meno che non vi rinuncino con atto formale. L'accesso al registro elettronico e la comunicazione alle famiglie per eventuali irregolarità di frequenza rilevate è sufficiente al caso. I genitori sono pertanto tenuti a un controllo costante del registro elettronico. Nulla potrà essere imputato alla scuola qualora il maggiorenne si allontani dalla stessa di sua iniziativa o si assenti dalle lezioni.
15. **Permessi per motivi di trasporto** - Eventuali richieste di ingresso posticipato/uscita anticipata dovute a motivi di trasporto e pendolarismo dovranno essere **inviare in segreteria alunni entro la data stabilita, compilando l'apposito modulo unitamente all'orario dei mezzi di trasporto**. I permessi saranno valutati considerando gli orari dei mezzi di trasporto e non potranno essere concessi in caso di attesa dei mezzi inferiore all'ora (60 minuti). In ogni caso non sarà concesso ingresso posticipato/uscita anticipata superiore a dieci minuti rispetto all'orario regolare. La famiglia può controllare

- preventivamente on-line le assenze, ritardi e uscite anticipate, aggiornate giornalmente, accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico.
16. Qualora si imponga una necessità imprevista, i genitori degli alunni sono tenuti a prelevare personalmente i figli, compilando apposito modulo (modulo prelevamento allievi), disponibile in centralino. È cura del personale collaboratore del centralino conservare il modulo compilato.
 17. Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a prelevare personalmente il figlio possono delegare altre persone maggiorenni al ritiro previa compilazione del relativo modulo scaricabile dal sito della scuola (modulistica famiglie) e invio alla segreteria alunni, rapc01000l@istruzioneer.it. Al modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere allegata copia del documento di identità del delegante e del documento d'identità del delegato.
 18. Il docente in servizio annota sul registro elettronico di classe l'avvenuta uscita dell'alunno.

Art. 7 - ASSENZE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. Gli studenti assenti nel/i giorno/i precedente/i dovranno giustificare l'assenza/le assenze nel primo giorno di rientro in classe. In caso di mancanza di regolare giustificazione, gli alunni saranno riammessi in classe, ma il docente in servizio annoterà la mancata giustificazione (nota generica). Se tale mancanza di giustificazione dovesse essere reiterata il coordinatore di classe contatterà la famiglia.
3. In casi eccezionali di viaggi con la famiglia, i genitori sono tenuti a comunicare con congruo anticipo, mediante comunicazione scritta all'ufficio alunni, il periodo di assenza dalle lezioni.
4. Assenze ingiustificate, entrate in ritardo, uscite anticipate numerose e metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe tiene conto ai fini della valutazione del comportamento e possono, in alcuni casi, determinare una sanzione disciplinare.
5. Per reiterate assenze, il coordinatore di classe contatterà la famiglia (anche per alunni maggiorenni).
6. Assenze ripetute durante le verifiche o durante le ore di lezione di una determinata disciplina (assenze strategiche), influiranno sulla valutazione del comportamento.
7. Per la validità dell'a.s. è richiesta, a norma dell'art. 14, comma 7, DPR 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Nel calcolo rientrano anche i minuti/ore dovute a ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate.
8. Il registro elettronico costituisce un valido strumento con il quale le famiglie possono costantemente essere informati sull'andamento didattico-disciplinare e monitorare la presenza dei figli a scuola. Sono pertanto tenuti a un controllo costante del registro elettronico.

Art. 8 - GIUSTIFICAZIONI

Tutte le assenze degli studenti minorenni vanno giustificate dai genitori; gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente le loro assenze. La giustificazione va effettuata tramite apposita funzione del registro elettronico. L'insegnante della prima ora di lezione del giorno in cui lo studente torna a scuola annota sul registro di classe l'avvenuta giustificazione. In caso di mancata giustificazione l'insegnante invierà sollecito ai genitori.

TITOLO III - SICUREZZA

Art. 9 - Rispetto delle norme di sicurezza

1. Tutti coloro che accedono ai locali e alle aree di pertinenza della scuola sono tenuti al

rispetto delle norme di sicurezza generali e specifiche.

Art. 10 - Divieto di ingresso degli estranei a scuola

1. Gli insegnanti, gli studenti e il personale della scuola, durante l'orario delle lezioni, non possono ricevere estranei non autorizzati nei locali dell'Istituto.
2. Tale divieto viene a cessare soltanto in presenza di situazioni assolutamente particolari valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
3. Il personale di sorveglianza presente in portineria è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando alla Presidenza eventuali situazioni anomale o eventuali richieste di deroga che dovessero verificarsi.

TITOLO IV - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 11 - Rispetto delle norme di comune convivenza

1. Tutti sono tenuti a rispettare le norme morali o legislative che presiedono al buon andamento della comune convivenza.
2. Tutti sono tenuti a collaborare per impedire che si verifichino eventuali violazioni di un corretto comportamento, all'occasione denunciando immediatamente eventuali atteggiamenti in contrario o anche eventuali responsabili.

Art. 12 - Rispetto dell'ambiente scolastico

1. Ciascuno è chiamato ad essere compartecipe della buona tenuta dell'ambiente di lavoro, degli arredi a lui assegnati e, in generale, del rispetto delle regole di una civile convivenza.
2. Tutti sono tenuti a collaborare alla salvaguardia dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi didattici, ciascuno impegnandosi personalmente e vigilando per impedire qualunque deturpazione e/o deterioramento al comune ambiente di lavoro;
3. In particolare, lo studente è responsabile della buona tenuta del banco e del posto che occupa non solo all'interno della sua classe, ma anche nelle aule speciali, essendo chiamati a rispondere in solido degli eventuali danni sia il singolo o un gruppo o l'intera classe.
4. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni, danneggiamento arredi, mancata pulizia e scritte sui muri e sui banchi.
5. Il risarcimento del danno è a carico dello studente o degli studenti responsabili. In caso di impossibilità ad individuare il responsabile, il risarcimento del danno è a carico dell'intera classe.
6. Il risarcimento del danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare che, previa annotazione dell'accaduto sul Registro di classe da parte del docente in orario, sarà discussa in sede di Consiglio di classe e si ripercuoterà sul voto di comportamento.
7. Lo studente responsabile di danneggiamenti a cose dell'Istituto potrà essere sanzionato con la mancata partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione.

Art. 13- Beni preziosi ed oggetti

1. Ciascun alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro etc..) l'istituto non risponde dei beni preziosi, libri, cellulari, dispositivi digitali, pc lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.
2. E' vietato lasciare qualunque tipo di materiale a scuola.

Art. 14 - Divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi scolastici

1. Ai sensi della art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito in legge con Legge 08/11/2013, n. 128,

il divieto di fumo a scuola è esteso anche alle aree all'aperto che sono di pertinenza degli istituti e comprende anche le sigarette elettroniche.

2. Gli eventuali trasgressori subiranno le sanzioni previste dalla norma.

Art. 15 – Divieto di utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici

1. E' fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici (come stabilito dalla circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 e dalla nota n. 5274 dell'11 luglio 2024). L'uso degli smartphone sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità di salute personali. Esclusivamente per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate. Gli studenti potranno utilizzare altri apparecchi di cui sopra durante le ore di lezione, con il permesso esplicito dell'insegnante dell'ora o del Dirigente Scolastico, solo per specifici progetti didattici sui quali gli studenti saranno stati precedentemente avvisati. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.
2. E' altresì fatto divieto ai docenti di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento. Eccezioni al riguardo possono essere ammesse solo su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.
4. Nel caso in cui un docente accerti l'utilizzo o comunque il funzionamento di telefono cellulare o di altro apparecchio di cui sopra da parte di uno studente, è tenuto al sequestro immediato dell'apparecchio (che dovrà essere spento dallo studente) ed alla sua consegna al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato e contestualmente alla segnalazione del nominativo dello studente e degli estremi dell'accaduto. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato prende in consegna l'apparecchio e lo custodisce finché i genitori non si presenteranno per il ritiro.
5. Le infrazioni saranno sanzionate con provvedimento disciplinare, previa annotazione sul Registro di classe da parte del docente in orario.
6. Se l'utilizzo del cellulare o *tablet* o altri apparecchi avviene durante le verifiche in classe, oltre ai provvedimenti di cui al punto 4 e 5, si potrà procedere all'annullamento del compito.

Art. 16 - Divieto di propaganda politica all'interno della scuola

1. È fatto divieto a chiunque di affiggere manifesti e di distribuire (anche gratuitamente), nei locali dell'Istituto volantini o giornali in cui si trattino argomenti di dibattito o di propaganda politica o partitica.
2. Ogni stampato e ogni comunicazione che da parte di organizzazioni o di singole persone si richieda vengano diffuse fra gli studenti o nei locali della scuola, deve essere portato in preventiva visione al Dirigente e affisso o distribuito solo dietro sua autorizzazione.

TITOLO V - COMPITI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA

Art. 17 - La vigilanza sugli studenti

1. Durante la mattinata, secondo le disposizioni di orario stabilite dal Consiglio di Istituto, sono predisposti due intervalli (9.50-10.05; 11.50-12.05) con relativa sospensione delle attività didattiche.

2. Durante le ore di lezione la vigilanza sugli studenti è a carico del docente in servizio nella classe, il quale deve consentire eventualmente l'uscita per pochi minuti di un solo studente per volta; durante gli intervalli la vigilanza è affidata al docente in servizio in quell'ora.
3. Il personale non docente può assumere compiti e responsabilità di vigilanza, possibilmente solo per brevi periodi, quando ne sia ufficialmente incaricato dal Dirigente Scolastico o da un docente in caso di assoluta urgenza o necessità.

Art. 18 - Compiti del personale ausiliario

1. Il personale ausiliario è tenuto a svolgere il servizio non solo custodendo la portineria e curando i rapporti con il pubblico, ma sorvegliando anche gli ingressi e i corridoi, nel corso di tutto il periodo in cui si svolgono le lezioni, in quanto parte essenziale del suo servizio è rappresentata dal controllo quotidiano di tutti i movimenti che si verificano nei corridoi, dall'essere a disposizione di eventuali chiamate per urgenti necessità da parte dei docenti in servizio nelle classi, dall'attenzione a che le luci e le porte vengano chiuse in occasione delle uscite degli studenti dall'aula e dal segnalare alla Dirigenza ogni eventuale situazione anomala o degna di nota.
2. In nessun caso è consentito al personale ausiliario abbandonare la propria postazione, se non per motivi di servizio e per il tempo strettamente necessario.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA TITOLO I

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Principi generali, finalità e obiettivi

Il presente regolamento di disciplina è ispirato a principi contenuti nel “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” approvato con D.P.R. 249/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235/ 2007, cui si aggiungono le indicazioni e i chiarimenti della Nota MIUR 3602/P0 del 31 luglio 2008, con modifica DPR 134/2025 8 agosto 2025 e la revisione della disciplina Art. 1, c. 4 Legge 150/2024

- la responsabilità disciplinare è personale (Art. 4 co.3);
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 2);
- nessuna infrazione disciplinare può influire nella valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3);
- L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivino. (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 5);

Pertanto la scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana garantisce allo studente il godimento dei Diritti che gli sono riconosciuti nell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e contestualmente richiede da lui l'osservanza dei Doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto.

Art. 1- Diritti e doveri degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti sono disciplinati rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.P.R. 249/98 e successive modifiche.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4- Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche **del sistema nazionale di istruzione** individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento **dalle lezioni** sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. **Allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni:** nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

BIS. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

TER. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra **tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono **presso le strutture ospitanti**, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

QUATER. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 3, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 3, ovvero alla mancata

presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate sono svolte a favore della comunità scolastica.

QUINQUES. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

SEXIES. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove

- il coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria,
- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica **superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

BIS. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

TER. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

12. **ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.** L'irrogazione dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è disposta quando ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

- nel caso di condotte aventi una verosimile rilevanza penale, gravemente lesive della integrità fisica, della dignità e del rispetto per la persona umana e/o di violenza di tale gravità da determinare apprensione nella comunità scolastica;
- non appaia ragionevolmente possibile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

13. **SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ.** Nei casi più gravi di quelli già indicati al precedente articolo può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità.

Art. 5 - Organi competenti a irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono comminate e/o deliberate dall'organo competente, come individuato nei commi seguenti.
2. Le sanzioni diverse da quella dell'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono comminate dal **docente che ha rilevato l'infrazione disciplinare, dal coordinatore o dal**

Dirigente Scolastico, anche su proposta scritta del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione o del docente coordinatore.

3. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni dello studente per un periodo non superiore a quindici giorni è disposta dal **Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico**, convocato in composizione **allargata** alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione disciplinare. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga.
4. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
5. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica dello studente per un periodo superiore ai quindici giorni è comminata dal **Consiglio di istituto**, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga.
6. Nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli Organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno precedente, ove possibile.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

a) principi generali

1. L'azione dell'istituzione scolastica in materia disciplinare verso gli studenti è espressione di funzione pubblicistica; ne consegue che il procedimento di irrogazione è un vero e proprio procedimento amministrativo e che il suo atto conclusivo è un provvedimento amministrativo.
2. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi circa gli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno.
3. Tenuto conto della loro finalità educativa e della funzione di indurre l'autore dell'infrazione disciplinare alla modifica dei propri comportamenti, le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle necessità istruttorie e di salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio, devono essere irrogate in tempi ragionevolmente vicini alla commissione dell'infrazione disciplinare.
4. Nei casi di sanzione disciplinare di minore entità, quali l'ammonizione, verbale o scritta, e la nota disciplinare comminate dal docente durante lo svolgimento delle attività didattiche, o dal Dirigente scolastico, con riferimento a condotte non necessitanti di particolari attività istruttorie, alla stregua dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e di esigenza di celerità, è consentito procedere all'immediata irrogazione della sanzione disciplinare, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, fermo restando il diritto dello studente di essere sentito dal docente e, se ritenuto opportuno, dal Dirigente Scolastico per formulare le ragioni a propria difesa, di cui si dovrà dare atto nel testo della nota disciplinare.
5. Nei casi di condotte di particolare gravità, aventi rilevanza penale, che possano destare allarme nella comunità scolastica, possono essere adottati dal Dirigente Scolastico provvedimenti cautelari interinali da sottoporre a successiva ratifica agli Organi competenti a irrogare la sanzione.

b) La fase di apertura del procedimento

1. Dell'avvio dell'apertura del procedimento disciplinare viene data comunicazione scritta allo studente e ai genitori o agli eventuali tutori, ricorrendo alle forme di pubblicità che ritiene più idonee nel rispetto delle norme a tutela della privacy dei soggetti coinvolti.
2. Nella comunicazione dovranno essere indicate le condotte costituenti l'infrazione disciplinare contestata e la data di sua commissione, con l'invito allo studente e ai genitori a partecipare al procedimento per esporre le proprie ragioni a difesa, informandoli che è ammessa la produzione

di memorie scritte e documenti dinanzi all'Organo deliberante entro dieci giorni dalla comunicazione e che hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento.

3. L'utilizzo del registro elettronico consente, di fatto, l'automatica notifica formale agli alunni e rispettive famiglie delle note disciplinari nel caso in cui il genitore, tramite sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, abbia assunto il dovere di visionare quotidianamente quanto riportato nel registro elettronico. È facoltà della Scuola provvedere comunque alla comunicazione dell'avvio del procedimento con autonoma comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai genitori.
4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri studenti, in qualità di parti lese, questi devono essere avvisati, insieme alle loro famiglie, dell'apertura del procedimento come controinteressati.
5. La convocazione dell'Organo collegiale competente avverrà almeno 5 giorni prima della seduta, salvo di particolare urgenza, avendo cura di procedere alle opportune surroghe, ove previste dal regolamento, dei componenti laddove emergessero incompatibilità per conflitto di interesse.

c) La fase istruttoria

1. La fase istruttoria è diretta all'acquisizione degli elementi necessari al fine di una più completa analisi e valutazione della situazione di fatto. In questa fase ha luogo il contraddittorio procedimentale con lo studente e gli eventuali controinteressati.
2. Lo studente dovrà essere messo in condizioni di esporre le proprie ragioni a difesa, in presenza, se minorenne, di almeno un genitore.
3. La partecipazione al procedimento dei soggetti destinatari del provvedimento, attraverso l'esercizio del diritto di difesa, e dei controinteressati mediante l'esercizio della facoltà di prendere visione degli atti concernenti il procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Organo deliberante ha l'obbligo di valutare.
4. Viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico delle operazioni procedurali.

d) La fase decisionale

1. A conclusione della fase istruttoria, con decisione assunta a maggioranza dall'Organo deliberante, si procede, alternativamente a:
 - l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi ragionevolmente certi di rilevanza disciplinare;
 - l'irrogazione della sanzione disciplinare.
2. In entrambi i casi, la decisione dovrà essere congruamente motivata, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (di archiviazione o di irrogazione della sanzione), in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non viene irrogata.
4. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione, salvo comprovate esigenze istruttorie che possono rendere necessaria una proroga non superiore a quindici giorni.
5. La decisione dovrà essere portata a conoscenza dei destinatari tramite notifica o comunicazione su supporto cartaceo o digitale.

Art. 7 - Impugnazione e organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle stesse all'Organo di Garanzia di cui al successivo comma 2, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dalla data della prima seduta.
2. Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola è ammesso ricorso innanzi

all'Organo di Garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 3-7 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007.

Art. 8 - Organo di garanzia interno alla scuola

1. Avverso le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).
3. L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 DPR). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. L'Organo di Garanzia interno alla Scuola è nominato dal Dirigente Scolastico su designazione del Consiglio d'Istituto; dura in carica tre anni, con possibilità di sostituzione dei membri decaduti nel tempo, ed è costituito dai seguenti componenti:
 - il Dirigente Scolastico (o suo delegato) che lo presiede;
 - 1 rappresentante dei genitori eletto;
 - 1 rappresentante degli studenti eletto;
 - 1 docente designato dal Consiglio di Istituto;
5. In caso di diretto coinvolgimento di persone facenti parte dell'Organo di Garanzia interno, esse saranno sostituite da personale supplente appartenente alla medesima area.
6. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
7. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente.
8. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione all'applicazione del DPR 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

TIPOLOGIA DI SANZIONE	DESCRIZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
A) Richiamo Verbale	Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi.	Docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
B) Ammonizione	Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe con nota disciplinare.	Docente o Dirigente scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
C) Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a due giorni	Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.	Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal CdC convocato in composizione allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione disciplinare.
D) Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 3 a 15 giorni	Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Per situazioni di cui alla legge 71/2017 e successiva modifica Legge n. 70/2024, nel caso di minori autori di atti di cyberbullismo, in assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte del Questore con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017)	Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal CdC convocato in composizione allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione disciplinare.
E) Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni	Sanzione adottata per "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure nel caso di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, siano eventualmente svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.	Consiglio di istituto
F) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Sanzione prevista nei seguenti casi: - situazioni di recidiva di atti di violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	Consiglio di Istituto
G) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto F.	

Si individuano in via generale e con elencazione descrittiva e non tassativa, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nelle seguenti tabelle:

TABELLA A

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (SANZIONE: RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE, NOTA DISCIPLINARE)

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235 e successive integrazioni	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate	Docente oppure il Dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Uso scorretto di <i>smartphone</i> e/o di <i>device</i> elettronici 6. Inosservanza di indicazioni e richieste dell'Insegnante	
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione delle norme di comportamento contenute nel regolamento di istituto con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola 2. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Non mantenimento della pulizia degli ambienti 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, strumenti musicali, attrezzature sportive, ecc 3. Scritte su muri, porte e banchi; manomissione arredi	

TABELLA B

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione
FREQUENZA REGOLARE, IMPEGNO SCOLASTICO E RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Elevato numero di assenze ingiustificate 2. Grave disturbo delle attività didattiche 3. Cheating 4. Mancata partecipazione alle attività 5. Atti di bullismo o cyberbullismo	Fino a 15 giorni: Consiglio di classe
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Danneggiamento e/o rimozione di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, naspo, ...) 3. Innesco di incendi o allagamenti 4. Favoreggiamento all'ingresso di persone estranee a scuola 5. Mancato rispetto delle disposizioni di legge o regolamenti in situazioni di EMERGENZA. 6. Comportamenti scorretti in caso di situazioni di EMERGENZA che costituiscono pericolo per la comunità scolastica	Oltre 15 giorni: Consiglio di Istituto
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ai vetri, ecc...) 2. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (pannelli, strumenti didattici e di laboratorio, computer, attrezzature e suppellettili nelle palestre, ...) 3. Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici 4. Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione 5. Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 6. Furto di beni della scuola 7. Duplicazione o installazione di software senza licenza	

Sono considerati aggravanti:

- la recidività
- infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate
- i comportamenti contrari alle norme di sicurezza
- le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, manifestazioni, partecipazione a convegni, ecc)
- e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.